



CITTÀ DI VENARIA REALE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N. 39 del 26/05/2025

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

L'anno duemilaventicinque, addì ventisei, del mese di Maggio, ore 18:00, in Venaria Reale, presso il Palazzo Comunale, convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle forme di legge ai singoli membri, tramite P.E.C., dopo averne dato avviso al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono presenti:

CONSIGLIERI	P	A
GIULIVI FABIO	Presente	
FERRAUTO GIUSEPPE	Presente	
MATTEUCCI MICHELANGELO	Presente	
MANCINI LUCA	Presente	
SANTAGOSTINO MARCO	Presente	
BAFFIGO EDOARDO	Presente	
BERTOLONE RICCARDO		Assente
CHIRICO DOMENICA	Presente	
CARLOMAGNO ANDREA	Presente	
LA BARBERA GIUSEPPE	Presente	
BERTELLA SERGIO	Presente	
GIANASSO ALESSANDRO	Presente	
VIRGA BARBARA	Presente	
GALIFI ROSARIO	Presente	
SCHILLACI ROSSANA	Presente	
MISTRONI STEFANO	Presente	
TRUDU RAFFAELE	Presente	
BRESCIA ALESSANDRO	Presente	
CAPOGNA GIUSEPPE	Presente	
CATANIA MARIACHIARA	Presente	
DE SANTIS DAVIDE	Presente	
DE CANDIA GIUSEPPE	Presente	
STRAZZERI VALERIA		Assente
DEI ANDREA	Presente	
ACCORSI ANDREA	Presente	

Assiste alla seduta il Segretario Generale PAOLO DEVECCHI

Presiede la seduta il Presidente Del Consiglio Comunale GIUSEPPE FERRAUTO

Il quale riconosciuta la validità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco:

PREMESSO che con Deliberazione n° 29 del 07/03/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il “Regolamento di Polizia Urbana”;

ATTESO che il Regolamento di Polizia Urbana disciplina comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la tutela della qualità della vita e dell'ambiente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, al fine di sollecitare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini stessi.

TENUTO CONTO che tra i comportamenti che possono compromettere la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini vi sono sicuramente quelli riconducibili a fenomeni di aggregazione notturna, normalmente legati al consumo di alcolici e superalcolici in aree pubbliche, all'aperto.

CONSIDERATO che, come noto, tali fenomeni sono agevolati dalla vendita in orario serale e notturno di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di alcuni esercizi di vicinato, come testimoniato dalle ricorrenti segnalazioni inviate al Comune da parte di gruppi di cittadini.

TENUTO CONTO che il combinato disposto dei commi 5 e 7 ter dell'Art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) consente ai comuni, mediante regolamento, di adottare provvedimenti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

RITENUTO necessario introdurre nel Regolamento di Polizia Urbana disposizioni che vietino a chiunque di vendere bevande alcoliche e superalcoliche per asporto e per il consumo sul posto dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, demandando a successiva deliberazione della Giunta Comunale l'individuazione puntuale delle aree nelle quali si applicherebbe tale divieto, precisando nel contempo che resterebbe esclusa dalle suddette limitazioni l'attività di somministrazione mediante servizio assistito ai tavoli, praticata nei pubblici esercizi.

VALUTATO per tale ragione di inserire nel Regolamento di Polizia Urbana, dopo l'Art. 40, il seguente:

Articolo 40 Bis – Divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche

1. Ai sensi dell'Art. 50, commi 5 e 7 ter del D.Lgs. n° 267/2000, fatto salvo quanto già stabilito dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, per i quali continuano ad applicarsi le relative disposizioni, al fine di superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale, nonché di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti è fatto divieto per chiunque di vendere bevande alcoliche e superalcoliche per asporto e per il consumo sul posto dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, nelle zone della città individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

2. E' esclusa dalle limitazioni di cui al comma precedente l'attività di somministrazione mediante servizio assistito ai tavoli, praticata nei pubblici esercizi.

ATTESO che l'Art. 10 del vigente Regolamento di Polizia Urbana vieta la vendita e la detenzione in luogo pubblico di bevande in contenitori di vetro e di metallo dalle 23:00 alle 07:00 del giorno successivo e che, per le medesime ragioni dianzi illustrate, si ritiene opportuno anticipare tale divieto alle ore 22:00.

DATO ATTO che le più rappresentative associazioni di categoria cittadine sono state preliminarmente coinvolte in argomento e che le stesse hanno condiviso l'adozione dei provvedimenti sopra descritti.

VALUTATO altresì opportuno, in aggiunta a quanto illustrato in precedenza, abrogare o modificare alcune disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana in contrasto con altre norme, anche di rango superiore, ovvero ridondanti rispetto alle stesse o non più attuali, e segnatamente:

- Art. 3, comma 1, lett. a), abrogare la frase “*e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio*”, in quanto sproporzionato rispetto alle finalità del Regolamento;
- Art. 4, comma 1, abrogare la frase “*indirizzata al Sindaco e per conoscenza al Segretario Generale*”, in quanto la competenza non è assegnata a questi organi ma ai diversi uffici dell'Ente;
- Art. 5, abrogare il comma 3, in quanto l'ordinamento non concede tale facoltà al Sindaco;
- Abrogare l'Art. 11, in quanto la materia è già disciplinata dall'art. 9-bis del D.L. 91/2017;
- Abrogare gli Artt. 13 e 14, in quanto le rispettive materie sono già disciplinate dal Regolamento Edilizio;
- Art. 15, abrogare il comma 7 e le parole “*e unità esterne di climatizzazione (pompe di calore)*” dalla rubrica;
- Introdurre, dopo l'Art. 15, il seguente:
Art. 15 Bis - Installazione di unità esterne di climatizzazione (pompe di calore):
1. Si fa divieto, su facciate di edifici prospicienti la pubblica via, di installare unità esterne per la climatizzazione estiva, fatto salvo quanto espressamente previsto dal comma successivo.
2. Fatti salvi i limiti di legge e il divieto generale di cui al comma precedente, l'installazione di unità esterne per la climatizzazione estiva può avvenire alle seguenti posizioni:
a. nello sviluppo in pianta di balconi e con estradosso dell'unità esterna a quota inferiore di 1 metro da piano di calpestio del balcone;
b. sui cortili interni, sui vicoli di servizio e separazione edifici;
c. sui tetti, se la visuale è impedita dall'esterno tramite parapetti, ringhiere o piani grigliati.
- Art. 16, comma 1, abrogare le parole “*dell'Autorità Comunale*”, non rientrando tali autorizzazioni nella competenza del Comune;
- Art. 25, comma 5, abrogare la frase “*In questo caso le sanzioni previste dal presente Regolamento si associano a quelle specificatamente contenute nel Codice della strada*”, essendo in contrasto con quanto previsto dall'Art. 9 della L. n° 689/1981;
- Abrogare gli Artt. 26 e 27, in quanto le rispettive materie sono già disciplinate dal Regolamento Commercio Aree Pubbliche e s.m.i.;
- Abrogare l'Art. 29, in quanto la materia è già regolata dalla L.R. n° 28/1999, Capo V Bis;
- Art. 30, comma 2, dopo le parole “*spazi pubblici*”, aggiungere la frase “*e non necessita di autorizzazione ai sensi del T.U.L.P.S. (R.D. n° 773/1931)*”, al fine di meglio circoscrivere la fattispecie; al successivo comma 6, abrogare la frase “*nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia*”, in quanto verrebbero escluse anche le aree del centro storico, e dopo la parola “*circolazione*” aggiungere le parole “*veicolare o*”, sempre al fine di meglio circoscrivere la fattispecie;
- Art. 36, comma 1, abrogare la lett. b), in quanto la fattispecie vietata è già correttamente individuata nella previsione della precedente lett. a);
- Art. 38, comma 4, lett. b) abrogare la frase “*Il Comune predispose le formule di avvertimento che il gestore è tenuto a riportare, in modo chiaro e ben leggibile, sui cartelli di cui al precedente periodo*”, ritenendo di lasciare all'iniziativa dei singoli esercenti la composizione grafica dei cartelli di avviso, al fine di non aggravare inutilmente il procedimento;
- Art. 43, comma 2, abrogare la frase “*nel caso si procederà ad informare l'Autorità Giudiziaria*

- competente*”, poiché non tutte le violazioni in materia sono penalmente sanzionate;
- Art. 45, abrogare i commi successivi al 2, in quanto materia già regolata da norme di rango superiore, in particolare T.U.L.P.S. e Regolamento di Esecuzione e L. n° 123/2015;
 - Abrogare l’Art. 47, in quanto materia già regolata dagli Art. 18-25 del T.U.L.P.S.;
 - Art. 48, comma 1, prima della frase *“su tutto il territorio comunale è vietata la vendita di biglietti e di titoli di accesso al di fuori delle biglietterie e delle agenzie autorizzate”* inserire *“Fatto salvo quanto già stabilito dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, per i quali continuano ad applicarsi le relative disposizioni”* per ragioni di coordinamento sistematico con le altre norme che regolano la materia;
 - Abrogare l’Art. 52, in quanto fattispecie illecita già prevista e disciplinata dall’Art. 669 Bis del Codice Penale;
 - Abrogare l’Art. 60, in quanto materia già regolata dalla L.R. n° 38/2006;
 - Art. 65, abrogare il comma 6, in quanto in contrasto con l’Art. 2 della L. n° 689/1981 e al comma 13 abrogare le parole *“dell’Allegato A”*;
 - Art. 66, comma 2, sostituire le parole *“Dirigente competente”* con *“Segretario Comunale”* al fine di adeguare la disposizione con l’organizzazione interna dell’Ente; al successivo comma 5, sostituire le parole *“al Giudice di Pace”* con quelle *“all’Autorità Giudiziaria”*, poiché la competenza a decidere del ricorso non è in tutti i casi assegnata al Giudice di Pace;
 - Al fine di conformarsi con quanto previsto dalla L. n° 689/1981, all’Art. 67:
 - comma 1, dopo le parole *“sanzioni amministrative”*, aggiungere *“pecuniarie”* e abrogare la frase *“salvo le deroghe previste, a norma del secondo comma dell’art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, come modificato dall’art. 6-bis della Legge 26.07.2008 n. 125”*;
 - comma 2, sostituirlo con il seguente *“Ai sensi dell’Art. 16 comma 2 della L. n° 689/1981, la Giunta Comunale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma del medesimo articolo”*;
 - comma 3, sostituirlo con il seguente *“Ai sensi dell’Art. 20 comma 3 della Legge 24.11.1981, n. 689, sempre che le cose appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento, con ordinanza ingiunzione è disposta la confisca di quelle che sono il prodotto della violazione, nonché di quelle che servirono o furono destinate a commettere le seguenti violazioni:*
 - Art. 8, comma 1, lett. p)*
 - Art. 45*
 - Art. 48”*;
 - comma 4, abrogare le parole *“Ai sensi dell’art. 13 (Sequestro)”* e *“(Confisca)”*;
 - abrogare il comma 5.
 - Abrogare l’Allegato A, in quanto, ai sensi dell’Art. 16, comma 2, della L. n° 689/1981, la competenza ad individuare l’importo da pagare in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma 1, è assegnata alla Giunta e non al Consiglio Comunale.

RITENUTO che la modifica del Regolamento rientri nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 7 D.Lgs. n. 175/2016 e 42 D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;

SENTITA la relazione del Sindaco;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dai Dirigenti responsabili dei servizi competenti;

- Uditi gli interventi del Sindaco e dei Sig.ri consiglieri De Candia, De Santis, Accorsi, Brescia, Accorsi, , come risulta dalla registrazione audio/video consultabile sul sito Istituzionale della città;
- I consiglieri De Candia e Gianasso dichiarano il voto favorevole all'argomento in oggetto;
- Il consigliere Accorsi dichiara il voto contrario all'argomento in oggetto;
- Esce dall'aula il consigliere De Candia portando il numero dei presenti a 22;
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti:	n. 22 (assenti Bertolone, De Candia, Strazzeri)
astenuti:	n. 1 (Dei)
votanti:	n. 21
voti contrari:	n. 1 (Accorsi)
voti favorevoli:	n. 20

D E L I B E R A

Di apportare le seguenti modifiche al Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione n° 29 del 07/03/2017:

- Art. 3, comma 1, lett. a), abrogare la frase *“e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio”*;
- Art. 4, comma 1, abrogare la frase *“indirizzata al Sindaco e per conoscenza al Segretario Generale”*;
- Art. 5, abrogare il comma 3;
- All'Art. 10, sostituire 23:00 con 22:00 ogni volta che il suddetto orario viene richiamato nel testo;
- Abrogare l'Art. 11;
- Abrogare gli Artt. 13 e 14;
- Art. 15, abrogare il comma 7 e le parole *“e unità esterne di climatizzazione (pompe di calore)”* dalla rubrica;
- Introdurre, dopo l'Art. 15, il seguente:

Art. 15 Bis - Installazione di unità esterne di climatizzazione (pompe di calore):

1. Si fa divieto, su facciate di edifici prospicienti la pubblica via, di installare unità esterne per la climatizzazione estiva, fatto salvo quanto espressamente previsto dal comma successivo.

2. Fatti salvi i limiti di legge e il divieto generale di cui al comma precedente, l'installazione di unità esterne per la climatizzazione estiva può avvenire alle seguenti posizioni:

 - a. nello sviluppo in pianta di balconi e con estradosso dell'unità esterna a quota inferiore di 1 metro da piano di calpestio del balcone;*
 - b. sui cortili interni, sui vicoli di servizio e separazione edifici;*
 - c. sui tetti, se la visuale è impedita dall'esterno tramite parapetti, ringhiere o piani grigliati.*
- Art. 16, comma 1, abrogare le parole *“dell'Autorità Comunale”*;
- Art. 25, comma 5, abrogare la frase *“In questo caso le sanzioni previste dal presente Regolamento si associano a quelle specificatamente contenute nel Codice della strada”*;
- Abrogare gli Artt. 26 e 27;
- Abrogare l'Art. 29;
- Art. 30, comma 2, dopo le parole *“spazi pubblici”*, aggiungere la frase *“e non necessita di autorizzazione ai sensi del T.U.L.P.S. (R.D. n° 773/1931)”*; al successivo comma 6, abrogare la frase *“nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia”* e dopo la parola *“circolazione”* aggiungere le parole *“veicolare o”*;

- Art. 36, comma 1, abrogare la lett. b);
- Art. 38, comma 4, lett. b) abrogare la frase “*Il Comune predispose le formule di avvertimento che il gestore è tenuto a riportare, in modo chiaro e ben leggibile, sui cartelli di cui al precedente periodo*”;
- dopo l’Art. 40 inserire il seguente:
Articolo 40 Bis – Divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche
Ai sensi dell’Art. 50, commi 5 e 7 ter del D.Lgs. n° 267/2000, fatto salvo quanto già stabilito dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, per i quali continuano ad applicarsi le relative disposizioni, al fine di superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale, nonché di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti è fatto divieto per chiunque di vendere bevande alcoliche e superalcoliche per asporto e per il consumo sul posto dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, nelle zone della città individuate con deliberazione della Giunta Comunale.
2.E’ esclusa dalle limitazioni di cui al comma precedente l’attività di somministrazione mediante servizio assistito ai tavoli, praticata nei pubblici esercizi.
- Art. 43, comma 2, abrogare la frase “*nel caso si procederà ad informare l’Autorità Giudiziaria competente*”;
- Art. 45, abrogare i commi successivi al 2;
- Abrogare l’Art. 47;
- Art. 48, comma 1, prima della frase “*su tutto il territorio comunale è vietata la vendita di biglietti e di titoli di accesso al di fuori delle biglietterie e delle agenzie autorizzate*” inserire “*Fatto salvo quanto già stabilito dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, per i quali continuano ad applicarsi le relative disposizioni*”;
- Abrogare l’Art. 52;
- Abrogare l’Art. 60;
- Art. 65, abrogare il comma 6 e al comma 13 abrogare le parole “*dell’Allegato A*”;
- Art. 66, comma 2, sostituire le parole “*Dirigente competente*” con “*Segretario Comunale*”; al successivo comma 5, sostituire le parole “*al Giudice di Pace*” con quelle “*all’Autorità Giudiziaria*”;
- All’Art. 67:
 - comma 1, dopo le parole “*sanzioni amministrative*”, aggiungere “*pecuniarie*” e abrogare la frase “*salvo le deroghe previste, a norma del secondo comma dell’art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, come modificato dall’art. 6-bis della Legge 26.07.2008 n. 125*”;
 - comma 2, sostituirlo con il seguente “*Ai sensi dell’Art. 16 comma 2 della L. n° 689/1981, la Giunta Comunale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma del medesimo articolo*”;
 - comma 3, sostituirlo con il seguente “*Ai sensi dell’Art. 20 comma 3 della Legge 24.11.1981, n. 689, sempre che le cose appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento, con ordinanza ingiunzione è disposta la confisca di quelle che sono il prodotto della violazione, nonché di quelle che servirono o furono destinate a commettere le seguenti violazioni:*
Art. 8, comma 1, lett. p)
Art. 45
Art. 48”;
 - comma 4, abrogare le parole “*Ai sensi dell’art. 13 (Sequestro)*” e “*(Confisca)*”;
 - abrogare il comma 5.
- Abrogare l’Allegato A.

Di approvare il testo del Regolamento di Polizia Urbana, come risultante dalle modifiche sopra elencate, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti:	n. 22 (assenti Bertolone, De Candia, Strazzeri)
astenuti:	n. 1 (Dei)
votanti:	n. 21
voti contrari:	n. 1 (Accorsi)
voti favorevoli:	n. 20

DELIBERA

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

- Rientra in aula il consigliere De Candia, portando il numero dei presenti a 23;

- Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Giuseppe Ferrauto

Il Segretario Generale
Paolo Devecchi